

Contributi - Circolare PC/79/CO del 5 febbraio 1999

---

**Contributi: Circolare PC/79/CO del 5 febbraio 1999**

(con le integrazioni di cui alla circolare INPGI-Prot. n. PC/80/Co del 10 febbraio 1999)

Oggetto:

1. Minimali di retribuzione per l'anno 1999.
2. Retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero.
3. Contribuzione per apprendisti.
4. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999.
5. Accordo del 04/06/98 per il rinnovo della parte economica del CNLG stipulato in data 16/11/95 tra FNSI e FIEG, effetti economici relativi al 1999.

**A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI**

Loro Sedi

**ALLA F.N.S.I.**

Roma

**ALLA F.I.E.G.**

Roma - Milano

**AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA**

Loro Sedi

**ALLA CASAGIT**

Roma

Circolare

Oggetto:

1. Minimali di retribuzione per l'anno 1999.
2. Retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero.
3. Contribuzione per apprendisti.
4. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999.
5. Accordo del 04/06/98 per il rinnovo della parte economica del CNLG stipulato in data 16/11/95 tra FNSI e FIEG, effetti economici relativi al 1999.

1.  
Si rende noto che i minimali previsti per la qualifica di collaboratore o corrispondente, a tempo pieno o attività ridotte (con orario inferiore alle 4 ore giornaliere), decorrenti dal 01/01/99 risultano determinati rispettivamente in £ 67.474 giornaliera ( £ 1.754.324 mensili) e in £ 28.410 giornaliera (£ 738.660 mensili).

Si ricorda che il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (G.U. del 9 dicembre 1989, n. 237), all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di un importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si sottolinea che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.

Il comma 25 dell'art. 2 della legge 549/95 ha introdotto una norma interpretativa dell'art. 1 della legge 389/89, disponendo che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.

## 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 con Decreto del Ministero del Lavoro del 5 gennaio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29/01/99, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei paesi extracomunitari non convenzionati, sono le seguenti:

Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
fino a £ 4.415.000	I	£. 4.415.000
da £ 4.415.001 a £ 7.197.000	II	£. 7.197.000
da £ 7.197.001 a £ 8.506.000	III	£. 8.506.000
da £ 8.506.001 a £ 9.977.000	IV	£. 9.977.000
da £ 9.977.001 in poi	V	£. 11.702.000

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di soluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

## 3.

Per l'anno 1999, a decorrere dal 1° gennaio per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, sono fissati in £ 4.905 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all'8,69%.

## 4.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1999 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni indicate nei precedenti punti potranno regolarizzare detto periodo entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Qualora la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa verrà maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% computati dal 21 febbraio 1999 e fino alla data di versamento.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto il regime sanzionatorio previsto per i ritardati versamenti.

## 5.

Per opportuna informazione si forniscono di seguito i minimi di retribuzione contrattuale, in vigore dal 01/01/99, previsti dall'Accordo stipulato in data 04/06/98 tra FNSI e FIEG :

### TABELLA MINIMI RETRIBUZIONE CONTRATTUALE (Accordo 4 giugno 1998)

in servizio alla data del 30 novembre 1995

GENNAIO '99

QUALIFICA	STIPENDIO	CONTINGENZA	TOTALE
Capo Redattore	<b>3.706.467</b>	1.148.223	<b>4.854.690</b>
Vice Capo Redattore	<b>3.438.098</b>	1.135.170	<b>4.573.268</b>
Capo Servizio	<b>3.286.867</b>	1.126.687	<b>4.413.554</b>
Vice Capo Servizio	<b>3.088.431</b>	1.116.594	<b>4.205.025</b>

Redattore ordinario	<b>2.913.889</b>	1.107.303	<b>4.021.192</b>
Redattore (meno 18 mesi)	<b>2.330.820</b>	1.076.340	<b>3.407.160</b>
Praticante (dopo 12 mesi)	<b>1.887.909</b>	1.052.913	<b>2.940.822</b>
Praticante (dopo 3 mesi)	<b>1.678.109</b>	1.041.876	<b>2.719.985</b>
Praticante (fino a tre mesi)	<b>1.445.289</b>	1.029.488	<b>2.474.777</b>

**TABELLA MINIMI RETRIBUZIONE CONTRATTUALE (Accordo 4 giugno 1998)**  
assunti dal 1° dicembre 1995

GENNAIO '99

QUALIFICA	STIPENDIO	CONTINGENZA	TOTALE
Capo Redattore	<b>3.706.467</b>	1.148.223	<b>4.854.690</b>
Vice Capo Redattore	<b>3.438.098</b>	1.135.170	<b>4.573.268</b>
Capo Servizio	<b>3.286.867</b>	1.126.687	<b>4.413.554</b>
Vice Capo Servizio	<b>3.088.431</b>	1.116.594	<b>4.205.025</b>
Redattore ordinario	<b>2.913.889</b>	1.107.303	<b>4.021.192</b>
Redattore 1^ nomina (-30 mesi)	<b>2.084.305</b>	1.076.340	<b>3.160.645</b>
Praticante (dopo 12 mesi)	<b>1.688.307</b>	1.052.913	<b>2.741.220</b>
Praticante (meno di 12 mesi)	<b>1.033.556</b>	1.029.488	<b>2.063.044</b>
Praticante (in formazione)	<b>1.033.556</b>	1.029.488	<b>2.063.044</b>

Il Capo Servizio

Riscossione Contributi e Vigilanza

(Dr. Antonio Marzioli)

---

[▲ \(#top\) torna in alto \(#top\) ▲](#)